CAMERA DEI DEPUTATI N. 3355

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELLILLO, ADDUCE, AMICI, BENVENUTO, BOATO, BOVA, CAMO, CARBONELLA, CIMA, MAURA COSSUTTA, CRUCIANELLI, CUSUMANO, DIANA, FANFANI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, LETTIERI, MEDURI, OLIVERIO, OLIVIERI, PAPPATERRA, PISTONE, POTENZA, ROCCHI, ROSSIELLO, SANDI, SPINI

Disciplina delle costruzioni in zone non sismiche

Presentata il 6 novembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La necessità di garantire una maggiore qualità dal punto di vista statico e strutturale delle costruzioni non è dettata solo dai tragici eventi che hanno interessato negli ultimi anni e, purtroppo anche in questi ultimi giorni, vari edifici ubicati in diverse località del territorio nazionale, ma, in particolare, dall'esigenza di garantire un maggiore grado di sicurezza degli immobili, siano essi di carattere pubblico o privato.

Per le costruzioni in zone classificate sismiche, la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, nonché i decreti ministeriali 19 giugno 1984, 29 gennaio 1985, 24 gennaio 1986, e 16 gennaio 1996, prevedono precise e particolari norme tecniche attuative da seguire in fase di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo dei lavori. Meno vincolante è, invece, sotto il profilo della staticità, la normativa che riguarda le costruzioni di edifici ricadenti in zone non classificate come sismiche.

Anche per questo motivo, dunque, ma soprattutto al fine di garantire una maggiore sicurezza fisica dei cittadini ed una migliore qualità delle strutture sia pubbliche che private, la presente proposta di legge prevede che, nelle zone non classificate come sismiche dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, la costruzione di nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti

debbano attenersi al rispetto delle normative previste per la costruzione e la ristrutturazione di edifici nelle aree a rischio sismico di terza categoria (articolo 2) e che lo Stato debba garantire (articolo 3) agevolazioni fiscali ai proprietari che decideranno autonomamente di adeguare le strutture degli edifici di proprietà, già esistenti, alla nuova normativa.

Viene infine demandata ad appositi decreti ministeriali (articolo 4) la definizione delle norme tecniche relative alle costruzioni (decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti) e delle caratteristiche delle agevolazioni fiscali previste per l'adeguamento degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge disciplina la realizzazione di edifici, pubblici e privati, indipendentemente dalla destinazione d'uso, la cui ubicazione ricada in zone non classificate come « sismiche » ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Norme tecniche per le costruzioni in zone non sismiche).

1. Gli interventi di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo dei lavori di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di quelli esistenti, siano essi di carattere pubblico o privato, indipendentemente dalla destinazione d'uso e la cui ubicazione ricada in zone non classificate come sismiche, si attengono al rispetto delle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dei relativi decreti di attuazione, fissando come parametri di riferimento quelli previsti per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici ricadenti nelle zone sismiche di terza categoria, aventi grado di sismicità S uguale a 6.

ART. 3.

(Agevolazioni fiscali).

1. I proprietari di edifici che decidono di adeguare gli stessi alle normative tecniche di cui all'articolo 2, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute in proporzione all'importo dei lavori da eseguire, ricavato facendo ricorso ai prezzari regionali di riferimento, in vigore all'epoca dell'intervento.

3. Le agevolazioni riconosciute agli aventi diritto sono determinate sulla base della documentazione fiscale comprovante gli effettivi importi di spesa sostenuti.

ART. 4.

(Disposizioni finali).

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica

14PDL0038030